

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO
EX D.LGS n. 231/2001**

- **Versione semplificata**

MEACCI S.R.L.

**Via Maestri del Lavoro n. 651
51015 Monsummano Terme
(PT)**

PARTE GENERALE

1. Meacci S.r.l.

La Meacci S.r.l. con sede in Monsummano Terme (PT), Via Maestri del Lavoro n. 651, è una società a responsabilità limitata.

L'azienda nasce nel 1963 con il nome Meacci Ferdinando & C. S.n.c. e diventava ben presto officina metalmeccanica per la produzione di macchine per il settore enologico e oleario.

Verso la fine degli anni '60 e fino a dopo la metà degli anni '70, l'azienda ha una parentesi nella produzione di zoccoli.

In seguito, vista la presenza nella zona di numerosi sugherifici, la Meacci S.r.l. inizia la produzione di tappi, sviluppando ed introducendo nel tempo varie macchine.

L'azienda, nel 2005, ha operato una ristrutturazione societaria radicale che le ha permesso di diventare un'officina meccanica per la produzione di macchine e accessori per il settore enologico ed oleario, oltre a macchinari per la produzione di tappi in sughero.

2. L'adozione del Modello da parte di Meacci S.r.l.

La Meacci S.r.l., compreso ed approvato lo spirito della normativa di cui al D.lgs 231/2001, ha sentito l'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione della propria attività, a tutela della posizione e dell'immagine aziendale e del lavoro personale, ed ha quindi ritenuto conforme alle proprie finalità procedere alla definizione e attuazione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001.

La Meacci S.r.l. ritiene che l'adozione del Modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti del personale e di tutti coloro che operano in nome e per conto dell'azienda, affinché seguano nell'espletamento delle attività loro affidate, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire i reati definiti dal Decreto.

Attraverso il presente Modello, Meacci S.r.l. intende perseguire le seguenti finalità:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli Enti, nonché verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a prevenire la realizzazione di condotte illecite ai sensi del D.Lgs 231/2001;
- informare tutti i Destinatari della portata normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere su Meacci S.r.l. e sull'autore del comportamento illecito nell'ipotesi della perpetrazione dei reati e degli illeciti amministrativi di cui la D.lgs 231/2001;

- rendere noto a tutti i Destinatari l'oggetto e l'ambito di applicazione della citata normativa;
- rendere noto a tutti i Destinatari che la Meacci S.r.l. non tollera condotte che, anche se ispirate ad un malinteso interesse, siano contrarie a disposizioni di legge, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione a cui l'azienda si ispira;
- informare tutti i Destinatari dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare gli eventuali Collaboratori, Consulenti, Fornitori e Partner della Meacci S.r.l. della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Meacci S.r.l.;
- in generale, assumere le iniziative necessarie, mediante i più opportuni interventi, al fine di prevenire comportamenti illeciti nello svolgimento delle attività istituzionali.

3. Definizioni

“**Codice Etico**”: il codice etico adottato da Meacci S.r.l.;

“**Decreto Legislativo n. 231/2001**” o “**D.Lgs. 231/2001**”: decreto legislativo contenente la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;

“**Destinatari**”: gli Organi Sociali, i Dipendenti, e, ove ritenuto opportuno, i Partner cui sono rivolte le regole di comportamento e le previsioni del presente Modello Organizzativo;

“**Dipendenti**”: tutti i lavoratori subordinati (compresi eventuali dirigenti);

“**Informazioni Privilegiate**”: si intendono le informazioni di carattere preciso che non sono rese pubbliche, concernenti direttamente o indirettamente, una o più società emittenti Strumenti Finanziari e che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di mercato di tali Strumenti Finanziari;

“**Informazioni Riservate**”: indica qualsiasi informazione, dato, conoscenza, ritrovato, brevettato o brevettabile, *know-how* e, in genere, qualsivoglia notizia, di natura tecnica, industriale, economica, commerciale, amministrativa o di altra natura, così come qualsiasi disegno, documento, supporto magnetico o campione di materiale, che non siano pubblici o pubblicamente disponibili, relative all'Ente e/o a terzi, che verranno messe a disposizione dei Destinatari in forma cartacea, su supporto informatico e/o in qualsiasi altra forma, ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- ogni informazione, documento, dato, prospetto, di qualunque natura, relativi alla struttura patrimoniale e/o organizzativa presente o futura dell'Ente;
- ogni informazione, dato, prospetto, stima, studio, di qualunque natura, relativi e/o connessi ai beni utilizzati e/o di proprietà dell'Ente, ai processi operativi e gestionali in essere, che saranno o che potrebbero essere adottati dall'Ente (ivi comprese eventuali stime e valutazioni previsionali di tipo operativo-gestionale), nonché ai prodotti e/o servizi offerti o da offrire, ai clienti e/o alle politiche commerciali attuali o future;
- tutte le informazioni derivanti e/o connesse ad eventuali analisi, sintesi e/o studi che, a seguito dell'esame delle Informazioni Riservate, siano predisposti o elaborati dall'Ente e/o dai

Destinatari (ivi compresi gli atti, le attività e le informazioni, formali ed informali trasmessi a voce o per iscritto in seguito a riunioni, incontri o conversazioni, anche telefoniche);

“**Modello Organizzativo**”: il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 di cui formano parte integrante, fra l’altro, anche i principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico, le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni, gli altri strumenti organizzativi, nonché il Sistema Disciplinare;

“**Normativa Rilevante**”: indica, tra l’altro, lo stesso Decreto legislativo 231/2001 e s.m.i.; “**Organi Sociali**”: l’Amministratore Unico e il Revisore legale;

“**P.A.**” o “**Pubblica Amministrazione**”: si intendono tutte le amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo), le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché tutti coloro che esercitano pubblici poteri e/o pubbliche.

”**Partner**”: tutti i lavoratori diversi dai Dipendenti che prestino la propria attività in favore della Meacci S.r.l. quali ad esempio lavoratori parasubordinati, i prestatori d’opera, anche intellettuale, i consulenti e tutti gli altri lavoratori autonomi, tutte le controparti contrattuali di Meacci S.r.l. - persone fisiche e/o persone giuridiche e/o enti – e comunque tutti i soggetti (ivi compresi i fornitori) con cui l’Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione di fatto e/o sulla base di apposito accordo contrattuale;

“**Procedure Aziendali**”: le procedure aziendali in vigore approvate dall’Amministratore Delegato, o suo delegato competente secondo l’ordinamento aziendale, e che si considerano parte integrante del Modello Organizzativo;

“**Processi Sensibili**”: i processi aziendali in cui sorge il rischio reato; “**Reati**”: i reati-presupposto ai quali si applica la Normativa;

“**Regolamenti Interni**”: i regolamenti interni in vigore approvati dagli Organi Sociali e che si considerano parte integrante del presente Modello Organizzativo;

“**Sistema Disciplinare**”: il sistema disciplinare in vigore che si considera parte integrante del Modello Organizzativo adottato dall’Ente al fine di sanzionare la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui alla Normativa e, in generale, delle procedure e delle altre regole aziendali indicate nel Modello Organizzativo e dei principi etici e di comportamento contenuti nel Codice Etico;

“**Strumenti Finanziari**”: si intendono:

- a. valori mobiliari;
- a. strumenti del mercato monetario;
- a. quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- a. contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici

finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

4. La normativa rilevante

4.1. Decreto Legislativo n. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, è stato emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge

29 settembre 2000, n. 300, in sede di adeguamento della normativa interna ad alcune convenzioni internazionali.

La legge delega 29 settembre 2000 n. 300 ratifica ed esegue diversi atti internazionali, elaborati in base al Trattato dell’Unione Europea, tra i quali:

- la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee (Bruxelles, 26 luglio 1995);
- la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione Europea (Bruxelles, 26 maggio 1997);
- la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali (Parigi, 17 dicembre 1997).

In vigore dal 4 luglio 2001, il D. Lgs. n. 231/2001 ha introdotto nell’ordinamento italiano, nel solco dell’esperienza statunitense ed in conformità a quanto previsto anche in ambito europeo, un nuovo regime di responsabilità - denominata “amministrativa”, ma caratterizzata da profili di rilievo squisitamente penale - a carico degli enti, persone giuridiche e società, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi. Tale responsabilità si affianca alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato.

Le fattispecie di reato che – in base all’attuale formulazione del D. Lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni – sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa dell’ente sono quelle espressamente elencate dal legislatore ed in particolare:

- **i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente: i reati di corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 cod. pen.) o per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 cod. pen.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter cod. pen.), istigazione alla corruzione (art. 322 cod. pen.), concussione (art. 317 cod. pen.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis cod. pen.), indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter cod. pen.), truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1,

cod. pen.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter cod. pen.), di cui agli articoli 24 e 25 del D.Lgs. n. 231/2001;

- **i reati c.d. “societari”** e precisamente: le false comunicazioni sociali (art. 2621 cod. civ.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, cod. civ.), falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, cod. civ.), impedito controllo (art. 2625, comma

2, cod. civ.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.), indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 cod. civ.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 cod. civ.), illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.), omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis cod. civ.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.), illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.), aggio (art. 2637 cod. civ.), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, cod. civ.), nelle disposizioni di nuova formulazione, di cui all'art. 25 *ter* del D. Lgs. n. 231/2001;

- **i reati di c.d. “abuso di mercato”**, ovvero l'abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998) e la manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998), richiamati nell'art. 25 *sexies* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, di cui all'art. 25 *quater* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i reati contro la personalità individuale** previsti dalla sezione I, capo XII del libro II del codice penale (riduzione in schiavitù – art. 600 cod. pen.; prostituzione minorile – art. 600 *bis* cod. pen.; pornografia minorile – art. 600 *ter* cod. pen.; detenzione di materiale pornografico – art. 600 *quater*; iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione – art. 600 *quinqües* cod. pen.; tratta e commercio di schiavi – art. 601 cod. pen.; alienazione e acquisto di schiavi – 602 cod. pen.; commessi anche all'estero) di cui all'art. 25 *quinqües* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **i reati di criminalità organizzata transnazionale previsti dagli artt. 3-10 della Legge n. 146 del 16.03.2006**. A mero titolo esemplificativo, tali reati possono essere: associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.); associazione di tipo mafioso (art. 416- *bis* cod. pen.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309); riciclaggio (art. 648-*bis* cod. pen.); impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* cod. pen.); disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5 del Testo Unico del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286); induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* cod. pen.); favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.) qualora presentino il requisito della transnazionalità ai sensi dell'art. 3 della L. n. 146/2006;
- **i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, di cui all'art. 25 *octies* del D. Lgs. n. 231/2001 (artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* cod. pen.);
- **i c.d. “reati informatici”**, di cui all'art. 24 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001 e segnatamente: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* cod. pen.); detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* cod. pen.); diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinqües* cod. pen.); intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* cod. pen.); installazione di apparecchiature atte ad intercettare,

impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* cod. pen.); danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* cod. pen.); danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* cod. pen.); frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 *quinquies* cod. pen.);

- **i reati di omicidio colposo o lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro** in relazione al delitto di cui all'art. 589 cod. pen. (omicidio colposo) e al delitto di cui all'art. 590, terzo comma cod. pen., (lesioni personali colpose gravi o gravissime) commessi con violazione delle norme antinforturistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui all'art. 25 *septies* del D. Lgs. n. 231/2001);
- **i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 583 *bis* cod. pen.);
- **i reati di falso nummario**, quali il reato di falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo (artt. 453 - 464 cod. pen.), di cui all'art. 25 *bis* del D. Lgs. n. 231/2001;
- **il reato di inosservanza delle sanzioni interdittive** di cui all'art. 23 del D. Lgs. 231/2001 in relazione all'eventuale inadempimento/inosservanza, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, degli obblighi o dei divieti inerenti a sanzioni o misure cautelari interdittive eventualmente comminate all'Ente stesso;
- **i reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento**, quali il reato di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 cod. pen.) nonché il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 cod. pen.), di cui all'art. 25 bis del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- **i delitti di criminalità organizzata**, di cui all'art. 24 *ter* del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata alla tratta di persone (art. 601 cod. pen.), associazione per delinquere finalizzata all'acquisto e alienazione di schiavi (602 cod. pen.) e all'immigrazione clandestina (art. 12, comma 3 bis D. Lgs. n. 286/1998), richiamati dall'art. 416, comma

6, cod. pen., associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis cod. pen.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* cod. pen.), sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 cod. pen.), delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. quali la forza di intimidazione del vincolo associativo e la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416 bis cod. pen., associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/1990), associazione per delinquere, fuori dai casi previsti dal comma 6 del medesimo articolo (art. 416 cod. pen.), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (delitti richiamati dall'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), cod. proc. pen.);

- **i delitti contro l'industria e il commercio**, di cui all'art. 25 bis.1 del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e segnatamente: turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 cod. pen.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis cod. pen.), frodi contro le industrie nazionali (art. 514 cod. pen.), frode nell'esercizio del commercio (art. 515 cod. pen.), vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 cod. pen.), vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.), fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter cod. pen.), contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517 quater cod. pen.);
- **i delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, di cui all'art. 25 novies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001 e, segnatamente, i delitti di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e sue successive modificazioni;
- **il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 377 bis cod. pen.), di cui all'art. 25 novies del Decreto Legislativo n. 231 del 2001
- **i c.d. "reati ambientali"**, di cui all'articolo 25 undecies del Decreto Legislativo 231/2001 e, segnatamente, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.), scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D.Lgs. 152/06, art. 137), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/06, art. 256), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, senza provvedere alla bonifica (D.Lgs. 152/06, art. 257), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/06, art. 258), traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 259), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260), false indicazioni nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/06, art. 260-bis), importazione o esportazione di animali facenti parte di specie protette (L. 150/92, artt. 1, 2 e 6), falsificazione o alterazione di

certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni (L. 150/92, art. 3-bis), impiego di sostanze lesive dello strato di ozono (L. 549/93, art. 3), inquinamento doloso proveniente dalle navi (D.Lgs. 202/07, art. 8), inquinamento colposo proveniente dalle navi (D.Lgs. 202/07, art. 9).

Si ricorda inoltre che recenti interventi legislativi hanno inciso sulla disciplina di cui al D.lgs. 231/2001. Con il primo intervento, ad opera del D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 2, co.1 e co. 2-bis, d.lgs. n. 74/2000);
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3, d.lgs. 74/2000);
- **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (art. 8, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000);
- **occultamento o distruzione di documenti contabili** (art. 10, d.lgs. 74/2000);
- **sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte** (art. 11, d.lgs. 74/2000).

Con il secondo intervento, nel mese di luglio 2020, sono state ulteriormente ampliate le fattispecie tributarie rilevanti ai fini 231, secondo le condizioni dettate dalla c.d. Direttiva PIF (Direttiva UE 2017/1371) relativa alla “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’UE mediante il diritto penale”. Nello specifico, il d.lgs. 14 luglio 2020, n. 75, in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea ed alla legge di recepimento (legge di delegazione europea 4 ottobre 2019, n. 117), ha aggiunto al decreto 231 anche i seguenti ed ulteriori reati tributari:

- **dichiarazione infedele** (art. 4, d.lgs. 74/2000);
- **omessa dichiarazione** (art. 5, d.lgs. 74/2000);
- **indebita compensazione** (art. 10-quater, d.lgs. n. 74/2000). In questo caso, le nuove fattispecie di reato sono state introdotte limitando la responsabilità dell’ente solo se commesse nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, al fine di evadere l’IVA per un importo superiore a 10 milioni di euro.

Il citato d.lgs. n. 75/2020, ha inoltre modificato i reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs. n. 231/01) ed ha introdotto il nuovo reato presupposto di “**Contrabbando**” (art. 25-sexiesdecies, d.lgs. n. 231/01).

Le sanzioni previste dalla legge a carico dell’Ente in conseguenza della commissione o tentata commissione degli specifici reati sopra menzionati possono consistere in:

- sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare);
- sanzioni interdittive (applicabili anche come misura cautelare) di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, che a loro volta, possono consistere in:
 - l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
 - la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del profitto che l’ente ha tratto dal reato (sequestro conservativo, in sede cautelare);
- pubblicazione della sentenza di condanna (che può essere disposta in caso di applicazione di una sanzione interdittiva).

La sanzione pecuniaria è determinata attraverso un sistema basato su “*quote*” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente, nonché dell’attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L’importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione (art. 11 del D. Lgs. n. 231/2001).

Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai soli reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in tale ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni dell'interdizione dell'esercizio dell'attività, del divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione e del divieto di pubblicizzare beni o servizi possono essere applicate - nei casi più gravi - in via definitiva.

Secondo il D. Lgs. n. 231/2001, l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- da *“persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso”* (i c.d. “soggetti apicali”) di cui all'art. 5, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 231/2001);
- da *“persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza”* di uno dei c.d. soggetti apicali sopra indicati di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), D. Lgs. n. 231/2001.

Per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), l'ente non risponde se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

In caso di reato commesso da un c.d. soggetto apicale, l'ente non risponde se prova che (ai sensi dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001):

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Lo stesso D.Lgs. n. 231/2001 delinea il contenuto dei modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono rispondere - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto;
- predisporre specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

Nel caso di un reato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione, la società non risponde se dimostra che alla commissione del reato non ha contribuito l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

In ogni caso è esclusa ogni responsabilità se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

5. La costruzione e l'implementazione del modello organizzativo

Le fasi in cui si è articolata l'attività di costruzione del presente Modello Organizzativo sono di seguito riassunte:

I. Ricognizione accurata della situazione esistente sulla base di un'analisi documentale completa, che ha avuto ad oggetto i seguenti atti:

- Atto costitutivo
- Statuto
- Indicazione delle attività istituzionali/commerciali svolte
- Sistema interno di procure e deleghe (organigramma/funzionigramma)
- CCNL applicato /profili di funzione/mansionario
- Descrizione del sistema di approvvigionamento finanziario

- Indicazione delle Tipologie di Clienti/Committenti, mercato/mercati di riferimento
- Ricognizione delle esternalizzazioni, gestione dei Fornitori, tipologie di Fornitori e Subfornitori
- Regolamenti interni
- Sistemi di Gestione certificati e/o non certificati
- Procedure interne formalizzate, istruzioni operative formalizzate, modulistica utilizzata
- Storia dell'Ente, in particolare sotto il profilo penale (procedimenti in corso, provvedimenti di condanna ...).

L'analisi documentale complessiva ha consentito di identificare i controlli/presidi preventivi già esistenti all'interno dell'Ente al fine di poterne valutare – nell'ambito della successiva fase

- la capacità di ridurre ad un "livello accettabile" i rischi di commissione dei Reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

II. Realizzazione di interviste in ambito aziendale, finalizzate al Risk Assessment, tramite il ricorso ad apposite check list suddivise per aree di reato

Obiettivo del Risk Assessment è l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quali aree/settori di attività della Società potrebbero - in astratto e anche solo in via potenziale - verificarsi fattispecie riconducibili ai reati presupposto rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Specificamente, le interviste che hanno consentito la realizzazione del Risk Assessment sono state mirate a:

- a. individuare le attività primarie delle singole aree di attività;
- a. approfondire il sistema di relazioni inteso sia come rapporti interni tra le diverse aree dell'Ente nello svolgimento delle loro attività, sia come rapporti esterni, con particolare riguardo a quelli intrattenuti dalla Società con la Pubblica Amministrazione.

Il risultato ottenuto è una rappresentazione delle aree di attività e dei processi sensibili considerati a rischio – anche meramente potenziale – di commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lsg. 231/2001.

III. Redazione del presente Modello sulla base dell'operato Risk Assessment

IV. Presentazione del Modello e esecuzione di adeguata formazione sui relativi contenuti, nonché sui meccanismi di funzionamento

V. Attuazione del Modello stesso, che dovrà seguire alle sovradescritte fasi

A seguito della prima attuazione del modello, Meacci s.r.l. si impegna ad un mantenimento stabile dello stesso, reiterando le procedure descritte, in modo da far sì da un lato che il Modello sia implementato correttamente all'interno della realtà dell'Ente, e dall'altro che esso venga costantemente aggiornato a fronte dell'emergere di nuove istanze o nuovi rischi.

6. La funzione del Modello Organizzativo

6.1. Funzione del Modello Organizzativo

Il Modello Organizzativo intende configurare un sistema strutturato ed organico di procedure, regolamenti interni ed attività di controllo volto a razionalizzare lo svolgimento delle attività aziendali nonché a prevenire il rischio di commissione dei reati rilevanti ai sensi della Normativa.

La Società ha individuato, in particolare, le attività esposte al rischio di reato e predisposto un sistema di controlli, al fine di:

- programmare adeguatamente la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società anche in relazione ai reati da prevenire;
- consentire l'adozione tempestiva - da parte dell'Ente stesso - dei provvedimenti e delle cautele più opportune per prevenire od impedire la commissione di tali reati.

Obiettivo del Modello Organizzativo è, quindi, quello di radicare negli Organi Sociali, nei Dipendenti, e, ove ritenuto opportuno, nei Partner che operino per conto e/o nell'interesse della Società nell'ambito dei Processi Sensibili, il rispetto dei ruoli, delle modalità operative, dei regolamenti interni e delle procedure.

Oltre all'adozione del Modello Organizzativo, l'Ente ha adottato una serie di misure per la sua efficace attuazione quali, ad esempio, specifici meccanismi di comunicazione interna e formazione e ciò al fine di far crescere la consapevolezza del valore aziendale, etico e disciplinare del Modello Organizzativo stesso tra coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'Ente.

Per garantire effettività a quanto previsto nel Modello Organizzativo, l'Ente ha adottato un sistema di sanzioni, disciplinari o contrattuali, rivolto ai componenti degli Organi Sociali, ai Dipendenti e, ove ritenuto opportuno, ai Partner nel caso in cui gli stessi tengano comportamenti rilevanti ai sensi del sistema etico/organizzativo adottato dall'Ente.

7. La struttura del Modello Organizzativo

1. La Struttura del Modello Organizzativo. Parte Generale e Parte Speciale

Il Modello Organizzativo si compone della presente Parte Generale, nella quale sono illustrate le funzioni e i principi del Modello Organizzativo, oltre ad essere individuate e disciplinate le sue componenti essenziali quali il Sistema disciplinare e la valutazione e gestione integrata dei rischi reato.

2. Il Codice Etico

Il Codice Etico è parte integrante del Modello Organizzativo.

3. Le Procedure Aziendali e i Regolamenti Interni

Il presente Modello Organizzativo è costituito anche dalle Procedure Aziendali e dai Regolamenti Interni che ne costituiscono parte integrante.

4. Gli altri strumenti organizzativi

Le regole e i principi di comportamento riconducibili al presente Modello Organizzativo (nonché alle relative Procedure Aziendali/Regolamenti Interni) si integrano, peraltro, con gli altri strumenti organizzativi adottati dall'Ente quali, a mero titolo esemplificativo, gli organigrammi, le linee guida organizzative, gli ordini di servizio, le procure aziendali e tutti i principi di comportamento comunque adottati e operanti nell'ambito della Società.

5. Il Sistema Disciplinare

Al fine di sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo, l'Ente ha adottato un Sistema Disciplinare che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

8. L'Organismo di vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 231/2001, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

9. Programma di informazione e formazione

L'informazione e la formazione costituiscono per l'Ente uno strumento essenziale per una efficace diffusione ed attuazione del Modello Organizzativo. L'Ente garantisce una adeguata diffusione del Modello Organizzativo agli Organi Sociali e ai Dipendenti, attraverso attività gestite dalla funzione aziendale preposta alla formazione, integrando dette attività nei più generali programmi formativi annuali.

L'attività di informazione/formazione rispetto al Modello Organizzativo potrà essere rivolta anche ai Partner ovvero a soggetti esterni all'organizzazione aziendale che, a vario titolo, vengono in contatto con la Società.

10. Aggiornamento e adeguamento del modello organizzativo

Come sopra accennato, il Modello richiede interventi di aggiornamento/adeguamento, che potranno essere realizzati in occasione di:

- introduzione di innovazioni legislative;
- avveramento di eventuali ipotesi di violazione del Modello Organizzativo e/o esiti di verifiche sull'efficacia del medesimo (che potranno concernere anche esperienze di pubblico dominio riguardanti altre società del settore);
- cambiamenti della struttura organizzativa;
- verifica dell'effettività del Modello Organizzativo ovvero della coerenza fra il Modello Organizzativo e i comportamenti concreti dei destinatari.

Essendo il presente Modello Organizzativo un "atto di emanazione dell'organo dirigente" - in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 - le successive modificazioni e integrazioni (anche dovute a modifiche della relativa normativa e/o ad esigenze derivanti da modifiche organizzative o strutturali della Società) saranno formalmente adottate dall'Amministratore Unico.